



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 04/09/2023

**OGGETTO: "PROGETTO CRESCERE INSIEME - ELBA ISOLA DI COMUNITA'" -
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE BIBLIOTECA**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che, in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30.11.2012, il servizio di gestione della Biblioteca Comunale è stato affidato, a partire da tale data, a soggetto esterno all'apparato amministrativo dell'Ente, individuato tra le Associazioni presenti sul territorio e le Cooperative sociali iscritte all'Albo Regione Toscana;

Atteso che:

- con atto del Responsabile dell'Area Amministrativa n.62/2019 si aggiudica in via definitiva ad ASTIR s.c.s. Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, con sede a Prato in Via Nazario Sauro n.11, il servizio di gestione della Biblioteca Comunale per la durata di 36 mesi periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2023;
- nell'ambito del consorzio stesso è stata individuata, quale soggetto esecutore del servizio, la Beniamino s.c.s. Onlus, che ha recentemente mutato la propria ragione sociale in Linc s.c.s. onlus con sede a Campo nell'Elba (LI) in Traversa di Via Fattori 25 Cod. Fisc. e P.IVA 01343580492;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2023 si è dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere tutti i necessari atti volti al rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale per il periodo 2023-2027 al soggetto attualmente affidatario, dando atto che la spesa prevista troverà imputazione al Codice di Bilancio 05/01/1030299/999 Capitolo 105010316500/0 del corrente Bilancio di Previsione;
- con atto del Responsabile dell'Area Amministrativa n.30 del 22.02.2023 si è rinnovato, al medesimo gestore, per ulteriori 4 anni l'affidamento del servizio di gestione della Biblioteca per il periodo 1 aprile 2023 – 31 marzo 2027, in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2023;

Atteso che la società Linc S.c.s. Onlus ha comunicato con nota del 17.02.2023 che il Comune di Campo nell'Elba, in qualità di partner istituzionale della rete di cui la medesima società cooperativa è capofila per la realizzazione del progetto "*Crescere Insieme: Elba Isola di Comunità*" è risultato assegnatario di un contributo di € 10.000,00 erogato dall'Impresa Sociale Con I Bambini S.r.l., soggetto senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD, attuatore dei programmi per i quali è stato

istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo d'Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Dato atto che il contributo di cui trattasi è già stato introitato nelle casse comunali per il 50% (Accertamento n.766/2023 registrato sul Codice di Bilancio 40/200/4020303/999 - Capitolo 96750/0) e che, pertanto, risulta necessario procedere ad accertare il restante 50% e all'attuazione del progetto attraverso l'acquisto dei beni necessari alla realizzazione dello stesso, secondo quanto espressamente indicato dalla società Cooperativa Linc S.C.S. Onlus, che ha ritenuto di destinare il contributo assegnato all'acquisto di arredi per la biblioteca comunale;

Richiamato l'art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 il quale dispone che: *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per la fornitura di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto di n.30 sedie per la biblioteca comunale;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nei preventivi trasmessi dagli operatori economici identificati dalla società cooperativa Linc S.C.S. Onlus, allegati alla presente determinazione;

Considerato che la Società Cooperativa Linc S.C.S. Onlus, in qualità di capofila della rete del progetto “*Crescere Insieme – Elba Isola di Comunità*”, di cui il Comune di Campo nell’Elba è partner, ha individuato n.3 operatori economici cui richiedere i preventivi relativi ai beni sopra richiamati, tra cui:

- **Gigoni Srl con sede a Livorno in Viale G. Leopardi, 29 – Cod. Fisc. e P.IVA 00951040492:** n.30 Sedie fisse sovrapponibili, telaio cromato, seduta in polipropilene colore bianco Art. LN10, oltre spese di trasporto, per complessivi € 2.345,00 oltre IVA (Preventivo ns. Prot. n.11.918 del 16.08.2023);

Verificato che l’affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc. (ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006);

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto l’oggetto dello stesso è la fornitura di un singolo macchinario;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Considerato che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con il singolo o con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, considerata la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento delle prestazioni;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto:

- che le offerte sopra richiamate sono state inoltrate via posta elettronica a questa stazione appaltante dall'operatore economico sopra individuato:
Preventivo Gigoni.com Srl Prot. n.11.918 del 16.08.2023
- che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, questo Ente ha richiesto agli operatori economici autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi;
- che l'operatore economico Gigoni S.r.l. con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 12.624 del 29 agosto 2023 ha provveduto ad inviare quanto richiesto;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Ritenuto, pertanto, di procedere a registrare impegno di spesa per l'acquisto di n.30 sedie meglio specificate ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, a favore dell'operatore economico **Gigoni.Com Srl con sede a Livorno in Viale G. Leopardi, 29 – Cod. Fisc. e P.IVA 00951040492**, per l'importo complessivo di €

2.860,90, al lordo dell'IVA al 22%, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

Atteso che la relativa spesa trova imputazione al Codice di Bilancio 05/01/2020103/999 - Capitolo 205010509000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023, che presenta congrua disponibilità;

Richiamata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare sull'obbligatorietà del CIG, di cui all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 dando atto che l'operatore economico Gigoni.com Srl ha trasmesso apposita dichiarazione in merito al conto corrente dedicato e ai soggetti abilitati ad operare sullo stesso con nota ns. Prot. n.12.624 del 29.08.2023;

Richiesto ed ottenuto il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z2A3C2C9B6**

Accertata la regolarità contributiva dell'operatore economico **Gigoni.Com Srl** per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL, come da DURC Protocollo INAIL_39113698 con scadenza 13.10.2023, allegato al presente atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151, 183, 191 e 192;

Visti il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa:

- 1 di affidare la fornitura n.30 sedie fisse sovrapponibili, telaio cromato, seduta in polipropilene colore bianco Art. LN10, oltre spese di trasporto, all'operatore economico **Gigoni.Com Srl con sede a Livorno in Viale G. Leopardi, 29 – Cod. Fisc. e P.IVA 00951040492**, per un importo pari a 2.860,90 IVA inclusa, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2 di impegnare a favore dell'operatore economico **Gigoni.Com Srl con sede a Livorno in Viale G. Leopardi, 29 – Cod. Fisc. e P.IVA 00951040492** l'importo complessivo lordo di **€ 2.860,90**, imputando la spesa al Codice di Bilancio 05/01/2020103/999 - Capitolo 205010509000/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023, che presenta congrua disponibilità, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno (CIG: **Z2A3C2C9B6**);

di accertare la somma di € 5.000,00 sul Codice di Bilancio 40/200/4020303/999 - Capitolo 96750/0 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, quale 50% del contributo assegnato per la realizzazione del progetto individuando come creditore la società cooperativa **Linc S.c.s. onlus con sede a Campo nell'Elba (LI) in Traversa di Via Fattori 25 Cod. Fisc. e P.IVA 01343580492**, dando atto che l'acconto del 50% del contributo in esame è già stato introitato;

- 3 di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

4

- 5 di attestare il rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)